



S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti

Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 20 01 08)
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIA NEI COMUNI
DELLA SRR MESSINA AREA METROPOLITANA
DURATA 12 MESI RINNOVABILE DI ALTRI 12 MESI**

AFFIDAMENTO IN LOTTI

ALLEGATO 12



SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

L'anno Duemila....., il giorno.....del mese di(...../...../.....), presso la sede della S.R.R. Messina Area Metropolitana, con sede legale in Corso Cavour, 87 – 98122 Messina sono presenti:

- la S.R.R. Messina Area Metropolitana, Partita IVA 03281470835, nella persona del Rappresentante Legale, nato a, il....., e residente in..... Via, C.F....., come Ente Appaltante;
- il Comune di, rappresentato da, nato a, I....., n.q. di, come Ente contraente; da una parte;
- l'Impresa o Società, Partita IVA nella persona del Rappresentante Legale, nato a, il....., e residente in Via,di seguito "Appaltatore", dall'altra parte;

VISTI

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D. Lgs n.152/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- il D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii.;
- le Disposizioni del Codice Civile art.1655-1677;
- la L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti SRR Messina Area Metropolitana è la società consortile di capitali costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e ss. mm. e ii.;
- che la SRR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. la SRR, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art. 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n.152/2006;
- che ai sensi dell'art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. in data con verbale di aggiudicazione del è stato aggiudicato il Lotto della gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti (CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenziata nei comuni della SRR Messina Area Metropolitana" nei Comuni, facenti parte del territorio della SRR Messina Area Metropolitana, compresi nel Lotto della suddetta gara CIG.....;
- che in data il Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Area Metropolitana ha deliberato la presa d'atto del verbale di aggiudicazione del
- che la Gara d'Appalto non impegna economicamente e quindi finanziariamente la SRR Messina

Area Metropolitana, in quanto l'affidamento viene effettuato in nome e per conto dei Comuni consorziati così come previsto dall'art.15, comma 1, della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.;

- che il R.U.P., ing. Roberto Lisi, nella determina del ha preso atto che la ditta aggiudicataria del servizio è l'Impresa o Società, Partita IVA con sede Legale in Via, Partita Iva, REA....., ed ha effettuato i controlli di rito propedeutici alla sottoscrizione del contratto Accordo Quadro e dei contratti attuativi.
- il Contratto Accordo Quadro sottoscritto tra la SRR Messina Area Metropolitana e il Gestore dell'Appalto, definisce la disciplina normativa e contrattuale dei singoli Contratti di appalto attuativi che regolano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti di ciascun Comune;
- che il Contratto di appalto attuativo viene, quindi, stipulato tra ciascun Comune ed il Gestore nel rispetto dei contenuti del Capitolato Speciale, del Disciplinare di Gara e del Progetto Tecnico offerto dalla aggiudicataria in sede di gara;
- che in data è stato sottoscritto il Contratto Accordo Quadro tra la SRR Messina Area Metropolitana e la ditta, aggiudicataria del servizio;

VISTE le sopracitate considerazioni, che fanno parte integrante della presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto di cui al presente Contratto attuativo, l'esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti (CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenziata nel Comune di (di seguito Servizio) secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale, al Disciplinare di Gara e rispettivi allegati, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto, sono ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art.178, 1° comma del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente. Pertanto il servizio affidato con il presente appalto, essendo a tutti gli effetti servizio pubblico essenziale ed indispensabile, non può essere sospeso o abbandonato per nessun motivo tranne i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore si impegna a prestare a favore di ogni singolo Comune servito, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione tecnica ed amministrativa a proprio rischio e nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia, il servizio garantendone la corretta e tempestiva esecuzione ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24, per eventuali segnalazioni di emergenza;
- con cadenza settimanale, entro il venerdì, riceverà via mail dal personale indicato (segnalato successivamente da ogni Comune servito) il programma delle attività di prelievo e trasporto della settimana successiva.



- in alternativa, effettuare i servizi entro 24 ore dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ogni singolo Comune, inoltrata prima telefonicamente e poi a mezzo fax o e-mail;
- eseguire trasporti anche notturni e festivi e in caso di necessità o emergenza in tempi più brevi di quelli succitati. Nei casi di emergenza, le priorità e le frequenze degli interventi di prelievo saranno stabilite dal singolo Comune servito che ne avesse bisogno. L'Appaltatore, per il mancato intervento nei tempi richiesti, risponderà nei termini di legge qualora per la propria Responsabilità causa nocumento all'igiene pubblica ed alla pubblica incolumità.
- tenere aggiornati gli elenchi dei mezzi e rimorchi impiegati per la effettuazione del servizio e inviare alla Stazione Appaltante ed ai Comuni serviti le modifiche/integrazioni delle autorizzazioni dei mezzi e dei rimorchi stessi, tempestivamente e comunque prima dell'effettuazione degli interventi relativi.

Per quanto concerne il trattamento della F.O.R.S.U. l'Appaltatore garantirà il trattamento presso l'impianto di destinazione finale regolarmente autorizzato, per ogni intervento ritenuto necessario e richiesto dai singoli Comuni serviti, anche a carattere occasionale o discontinuo per tutta la durata del servizio medesimo.

Le operazioni di prelievo saranno effettuate presso

Presso il punto di prelievo l'Appaltatore dovrà svolgere le attività di ricevimento, pesatura, registrazione, caricamento e predisposizione FIR per il trasporto.

Le operazioni di prelievo e trasporto dovranno avvenire di norma e preferibilmente nella fascia oraria dalle 6.00 – 19.00. Eventuali altri orari saranno concordati con il DEC del Comune.

L'Appaltatore dovrà tenere appositi registri di carico e scarico da cui risultino le quantità di FORSU del Comune di

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.), come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti e pesato preferibilmente anche prima della partenza dal punto di raccolta e comunque al momento dell'accesso all'impianto di trattamento. Una copia della bolla sarà ritirata dall'Appaltatore, la seconda sarà allegata alla prima copia del F.I.R..

La quarta copia del F.I.R., timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al Comune produttore.

ulteriori impianti rispetto a quelli già comunicati, dovrà indicarne le generalità, il luogo e inviare alla Stazione Appaltante ed al Comune prima dell'intervento di prelievo e trasporto, copia della relativa autorizzazione al trattamento.

Il referente della Stazione Appaltante sarà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato dal Comune ed il nome ed i suoi riferimenti saranno comunicati ad inizio dell'appalto alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore.

Le operazioni di prelievo dovranno essere eseguite da personale qualificato a svolgere le attività a carico dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore intenda utilizzare, per l'effettuazione del trattamento, per cause imprevedibili, dovesse sorgere la necessità di conferire presso ulteriori impianti, l'impresa aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed al Comune inviando agli stessi le necessarie autorizzazioni normative.

Tale eventualità non produrrà ALCUN ONERE AGGIUNTIVO per il Comune in quanto si intendono comprese nel valore contrattuale tutte le prestazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio di prelievo e trattamento della F.O.R.S.U..

In caso di conferimento ad impianto diverso verrà pagato il costo kilometrico calcolato sulla distanza



effettiva dall'impianto (andata/ritorno).

L'impresa aggiudicataria dovrà mantenere gli automezzi utilizzati per il trasporto in ottimo stato di funzionamento, e dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Gestori Ambientali per tutto il periodo di vigenza del contratto. L'elenco degli automezzi dovrà essere aggiornato e le relative autorizzazioni trasmesse alla Stazione Appaltante ed ai Comuni serviti ad ogni variazione.

Tutti i mezzi adibiti al servizio di prelievo e trasporto dovranno essere nelle condizioni di operare indifferentemente in ciascuno dei punti di prelievo indicati dalla Stazione Appaltante e dai responsabili dei singoli Comuni serviti.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire un indirizzo mail Pec attivo per ricevere le comunicazioni da parte dei Comuni serviti anche nei giorni di domenica e festivi.

L'impresa aggiudicataria dovrà, altresì, presentare il piano di sicurezza per la raccolta e il trasporto della F.O.R.S.U. ai sensi del D.Lgs.n.81/2008, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

In caso di situazioni emergenziali impreviste ed imprevedibili, il Comune potrà richiedere interventi di potenziamento del servizio comunicando a mezzo PEC il numero di mezzi necessari a fronteggiare la eventuale situazione di emergenza.

In ragione di quanto sopra l'impresa appaltatrice dovrà disporre di un numero di mezzi di trasporto tale da garantire in qualsiasi momento il prelievo delle quantità necessarie a scongiurare ogni condizione di criticità.

Ai fini della contabilità sarà ritenuto valido il peso a destino netto documentato dal formulario per il trasporto.

Art.3- DURATA

L'appalto avrà durata di 12 mesi con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto d'appalto attuativo fra l'Appaltatore ed il Comune e, comunque, dalla data di inizio effettivo del servizio di base, secondo quanto risultante da apposito verbale di consegna. Alla scadenza del contratto dei 12 mesi, l'Impresa, a richiesta scritta della Stazione Appaltante sarà tenuta a proseguire nella gestione del servizio oggetto dell'appalto fino ad ulteriori 12 mesi o fino all'entrata in servizio del nuovo affidatario, alle stesse condizioni economiche e gestionali previste nel presente capitolato, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

Art. 4 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore economico dell'appalto massimo raggiungibile è pari a:

€..... IVA esclusa.

(calcolato come prodotto della quantità di FORSU stimata in tabella 1 dell'art. 1 del Capitolato Speciale per il Comune di espresso in tonnellate/anno moltiplicato per la base d'asta di cui all'allegato 4 del Capitolato Speciale per una distanza massima raggiungibile di 350 km, andata e ritorno)

Il contratto d'appalto sarà soggetto all'art.26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" del D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii. concernente "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - SUBAPPALTO

Come risulta in sede di offerta, la Ditta ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. n.50/2016, ha attestato la volontà ricorrere al subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà ordinato alle condizioni di cui all'art.105 del D. Lgs. n.50/2016. In caso di avvalimento, si ricorda che l'appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della SRR Messina Area Metropolitana e del Comune per le prestazioni oggetto del contratto attuativo.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario e del subappaltatore.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio; sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti al servizio in oggetto, nessuno escluso, quali consumi di carburante, riparazioni, manutenzioni, ammortamenti, spese generali, assicurazioni, imposte, tasse ecc.

L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. gestire correttamente la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e del codice della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dalla MCTC competente per territorio, le norme in materia di trasporto e recupero dei rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta caricati sui veicoli, non vengano trasportati e smaltiti secondo le norme di legge;
- d. non richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. impiegare personale di provata capacità nella quantità minima eventualmente prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- f. garantire sempre l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare alla Stazione Appaltante ed ai Comuni serviti un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- h. osservare la normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.;
- i. osservare gli adempimenti previsti in materia di trasporto rifiuti e dei relativi adempimenti presso l'Albo Nazionale dei Gestori di rifiuti;
- j. fornire tabelle riepilogative contenenti per ogni mezzo di trasporto e rimorchio la targa, gli



- estremi dell'autorizzazione all'Albo Gestori e la data di scadenza. La variazione di tali dati deve essere comunicata in tempo alla Stazione Appaltante ed ai Comuni serviti;
- k. ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla redazione dei formulari di identificazione del rifiuto e gli obblighi necessari per la sua registrazione;
 - l. trasmettere entro i termini stabiliti dall'art.188 del D.Lgs.n.152/06 la copia del formulario di Identificazione del Rifiuto ai Comuni serviti e riferiti allo specifico FIR per i trasporti effettuati nell'ambito dell'Appalto in oggetto entro 3 (tre) giorni dall'ora di prelievo e partenza;
 - m. assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
 - n. eseguire il servizio conformemente alle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni in suo possesso ed alle indicazioni riportate nel formulario/documento di trasporto;
 - o. comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni;
 - p. utilizzare automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto almeno in categoria 1 classe C o superiori, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.152/06 e dal Decreto Ministeriale n. 120 del 3-62014;
 - q. in caso di fermo impianto/i di trattamento, anche per cause di forza maggiore (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo fermata per guasto, sequestro impianto ecc.), indicare entro 8 ore dall'evento, un impianto alternativo oppure individuare una modalità alternativa che consenta di effettuare il conferimento del rifiuto; eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico della ditta appaltatrice;

L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n.146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire, nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali così come previsto nel presente capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte della autorità competenti. Verificandosi tale evidenza, il singolo Comune servito avrà facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell'Appaltatore di alcun indennizzo, e salva in ogni caso eventuale responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e/o privati.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandola Stazione Appaltante e il Comune di completamente sollevati.

Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

La caratterizzazione della F.O.R.S.U. (CER 200108) sarà prodotta dal Comune serviti prima dell'inizio delle operazioni di prelievo, trasporto e trattamento e con cadenza periodica secondo le necessità degli impianti di trattamento.

Il Contraente procederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nel punto di prelievo indicato dall'Appaltatore.

Il Comune garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti relativi alla caratterizzazione

fornita sollevando di conseguenza l'Appaltatore da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali conferimenti non conformi. In particolare la FORSU che il Comune consegnerà nel punto di prelievo dovrà rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti dagli impianti di trattamento e descritti, insieme alle procedure di trattamento delle eventuali difformità, nell'allegato tecnico al presente contratto attuativo.

I conferimenti non conformi e/o fuori specifiche minime per l'avvio al trattamento saranno restituiti dall'Appaltatore al Comune che provvederà a sue spese al corretto avvio a smaltimento.

Art. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore provvederà mensilmente all'emissione di regolare fattura assoggettata ad I.V.A. di legge, relativa alle prestazioni svolte, applicando al quantitativo trattato i prezzi unitari decurtati del ribasso percentuale offerto. Il pagamento del corrispettivo avverrà sulla base di fatture mensili emesse in funzione del quantitativo trasportato e trattato durante il mese precedente derivato dalle pesate effettuate.

L'Appaltatore dovrà presentare i seguenti documenti:

- 4^a copia del formulario di trasporto della FORSU debitamente timbrato e firmato da un responsabile dell'impianto di trattamento, ove è avvenuto il conferimento, allegato ad esso la ricevuta di pesatura presso il medesimo impianto.

I titoli di spesa devono essere emessi e trasmessi, con cadenza mensile, in formato elettronico e dovranno obbligatoriamente transitare dal Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, e dovranno indicare il Codice Identificativo Univoco attribuito al singolo Comune servito entro il termine perentorio di giorni 15 successivi alla prestazione del servizio mensile.

Ogni Comune effettuerà il pagamento della fattura al netto dell'IVA, secondo le norme che regolano il regime dello Split Payment.

Ai sensi del comma 2, lett. c), art.4 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., i singoli Comuni provvedono al pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi.

Ai sensi del comma 2, lett. d), art.4 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., i singoli Comuni, provvedono all'adozione della delibera di cui all'art.159, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n.267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico.

Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.191 del su richiamato D. Lgs. n.267/2000.

Il responsabile del servizio di cui all'art.191 del D. Lgs. n.267/2000 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente alla ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il codice di riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata al Comune interessato e spedita in formato elettronico al Codice Univoco Ufficio prestabilito.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art.3 della Legge n.136/2010 e ss. mm. e ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata e/o PEC dalle amministrazioni comunali.

Queste ultime potranno altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico dell'Appaltatore della prestazione del servizio non adempiuta.

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.

I pagamenti, previa verifica:

- della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore ai sensi dell'art.5, comma 2, della Legge n.82/1994;
- delle inadempienze esattoriali dell'Appaltatore ai sensi della Legge n.40/2008;
- verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da contratto.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale l'Appaltatore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti.

Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'Appaltatore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti delle fatture.

Qualora l'Appaltatore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Art. 9 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – CONTROLLI ANTIMAFIA

In applicazione della Legge n.136/2010 e ss. mm. e ii., concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della citata Legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine l'Appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla SRR Messina Area Metropolitana ed al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente

dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla SRR ed al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del presente contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

Art.10- PENALITÀ

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'operatore economico sarà soggetto alle seguenti penali:

- Ritardo e/o mancato riscontro entro i tempi previsti del programma settimanale:
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, la programmazione settimanale non venga espletata nei tempi richiesti di cui all'art. 5 del presente capitolato, sarà applicata una penale pari ad € 300,00 (diconsi euro trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo e/o, nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 2 giorni, il singolo Comune, previa diffida ad intervenire entro i successivi tre giorni, avrà facoltà di considerare il contratto risolto per inadempienza dell'impresa Aggiudicataria.
- Ritardo di avvio o interruzione del servizio:
€ 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo di avvio e/o interruzione del servizio e per ogni veicolo mancante;
- Ritardo e/o mancato approntamento automezzo nei casi di emergenza:
€ 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo di approntamento per ogni automezzo aggiuntivo, qualora proposto in sede di gara;
- Mancata disponibilità dell'impianto aggiuntivo:
€ 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per ogni giorno lavorativo di mancato conferimento c/o l'impianto aggiuntivo, qualora proposto in sede di gara;
- Inosservanze alle normative di sicurezza:
€ 200,00 (diconsi euro duecento/00) per ogni caso di violazione accertata degli obblighi di cui all'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. o al coordinamento operativo delle attività o al mancato utilizzo dei D.P.I. prescritti;
- Ritardo di trasmissione dati:
€ 100,00 (diconsi euro cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella trasmissione della documentazione relativa alle movimentazioni effettuate;
- Ritardo per approntamento macchina sostitutiva:
€ 1.000,00 (diconsi euro mille/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Il mancato rispetto delle condizioni relative alla reperibilità telefonica del responsabile, comporterà l'assegnazione di una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni evento.

Nel caso di ritardo o mancato prelievo o mancato approntamento del mezzo aggiuntivo, il singolo Comune, avrà la facoltà di provvedere ad eseguire il servizio in proprio, ovvero attraverso ditta terza, ponendo a carico dell'Appaltatore gli eventuali maggiori oneri sino al limite del 50% in più rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Non si applicherà alcuna penale laddove l'inadempimento sia dovuto per cause di forza maggiore.

Di tale procedura occorrerà dare comunicazione alla SRR.

Art.11- CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.lgs 50/2016 l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto attuativo cui si riferisce, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto attuativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Qualora l'ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Comune.

Art.12- COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, polizza a copertura R.C. Inquinamento per il risarcimento di eventuali danni da inquinamento dell'ambiente procurati durante le fasi di esecuzione del servizio oggetto della gara, nonché, nel corso della conduzione delle fasi funzionali al servizio stesso. Tale polizza emessa in favore dei Comuni serviti, ai sensi del D.M. 08.10.1996, dovrà garantire un massimale di importo pari ad € 5.000.000,00 per ricomprendere sia la responsabilità civile (danni a cose, persone e da interruzione di esercizio) che la responsabilità ambientale. Nella clausola di vincolo l'impresa assicuratrice, prima di recedere dal contratto, dovrà impegnarsi a chiedere il nulla osta ai Comuni serviti e, inoltre, non potrà eccepire il pagamento del premio in caso di sinistro. Di tale polizza dovrà essere fornita copia ai Comuni serviti.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Art.13- CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune verificherà l'esecuzione del servizio in oggetto e qualora venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell'appaltatore, si riserva il diritto di applicare le penali ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del Capitolato Speciale.

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante provvederà alla contestazione e dalla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal Capitolato. Le disposizioni saranno trasmesse via PEC.

Per l'esercizio della vigilanza e controllo, la Stazione appaltante e il Comune si riservano la facoltà di disporre, anche senza preavviso, sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche ricorrendo ad organismi esterni, in qualsiasi momento e l'Appaltatore vi dovrà acconsentire. I predetti controlli potranno essere eseguiti nel territorio comunale e anche presso la sede operativa dell'Appaltatore e sui veicoli e sulle attrezzature dallo stesso utilizzati nonché attraverso verifiche sulla documentazione presente negli uffici dello stesso. La Stazione Appaltante ed il Comune si riservano la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per il servizio di prelievo e trasporto della FORSU.

Art. 14 – REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, non è prevista alcuna revisione prezzi.

Art. 15 - ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI FRA AUTORITÀ D'AMBITO E SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore subentrerà nella gestione del Servizio alla data della sottoscrizione del contratto Accordo Quadro con la SRR Messina Area Metropolitana e del contratto attuativo con il Comune di

Il soggetto affidatario del Servizio si impegna a dare piena ed esatta esecuzione al servizio offerto in sede di gara, secondo termini e condizioni disciplinate nel contratto Accordo Quadro e nel presente contratto attuativo.

È vietata la cessione, a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale o parziale della concessione disciplinata dal presente Contratto.

Salvo l'autorizzazione del soggetto concedente, è fatto divieto all'Affidataria di sub affidare i servizi oggetto del presente Contratto, con eccezione di singole fasi di attività marginali, accessorie o straordinarie, nei termini e nei limiti di quanto previsto dal presente contratto. Il mancato rispetto del contratto comporterà la immediata decadenza dall'affidamento, la risoluzione del contratto medesimo e l'incameramento della cauzione, oltre alle azioni civili e di risarcimento danni.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati inviati dai partecipanti alla procedura si svolgerà in conformità alle previsioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento è il Comune di

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto Attuativo e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente investito il Foro territorialmente competente di Messina.

Art. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che

fanno carico ai Contraenti per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Gestore.

Art. 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni:

1. normativa in materia di contabilità dello Stato;
2. normative in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
3. normative in materia ambientale;
4. normativa UNI di riferimento per quanto riguarda le attrezzature ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione di tutti i servizi di cui al presente contratto;
5. Codice Civile e Codice di Procedura Civile.

Art. 20 - CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; ai sensi dell'art.1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19 e 20 del presente contratto.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto Accordo Quadro e/o del presente contratto attuativo non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto attuativo (o di parte di esso) da parte dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Luogo, Data.....

FIRME